

Edizione di martedì 27 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Rivalutazione beni d'impresa: è obbligatoria la perizia?

di EVOLUTION

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – II° parte

di Federica Furlani

PROFESSIONISTI

Opposizione alle telefonate commerciali: no al "recupero consensi"

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Perché non rilanciare le agevolazioni per il rimboschimento?

di Luigi Scappini

AGEVOLAZIONI

Agevolazione ex articolo 7 D.L. 34/2019: il requisito soggettivo

di Luigi Ferrajoli

LEGGERE PER CRESCERE

Deep work: il metodo per concentrarsi sulle attività importanti e raggiungere risultati

di Veronica Contini - book blogger

CASI OPERATIVI

Rivalutazione beni d'impresa: è obbligatoria la perizia?

di EVOLUTION

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI: IMPATTI DICHIARATIVI

Scopri di più >

Una società vuole procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa. Si chiede se è obbligatoria la redazione di una perizia giurata dei beni oggetto di rivalutazione.

L'articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019).

Nello specifico, le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – II° parte

di Federica Furlani


Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Riprendendo l'analisi sulle dichiarazioni correttive ed integrative, sviluppata nella [prima parte del presente contributo](#), la casella “**Dichiarazione integrativa** ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#))” del Frontespizio del modello Redditi, va barrata unicamente in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato, anche in parte.



Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di **presentazione di dichiarazione integrativa** che, oltre alla modifica consentita dal [comma 8-ter](#), contenga anche la **correzione di errori od omissioni** non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “**Dichiarazione integrativa**”.

Una novità dei modelli dichiarativi 2021 è l'introduzione della casella relativa alla

“Dichiarazione integrativa errori contabili ([articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#))”, che va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Le ragioni dell'introduzione di questa nuova casella risiedono nella **tempistica prevista per l'utilizzazione in compensazione dell'eventuale credito** risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

È il [comma 8 bis dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998](#) a disciplinare la **compensazione** dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

Esso può essere utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**;
- **in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.**

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**.

Nella **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal **minor debito o dal maggiore credito** risultante dalla dichiarazione integrativa.

In particolare, nel **quadro DI** del modello Redditi 2021, che va utilizzato dai contribuenti che hanno presentato **nel corso del 2020 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 relativa al 2017 presentata nel 2020), andrà indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

| | Codice fiscale | Codice tributo | Periodo d'imposta | Errori contabili | Maggior credito |
|-----|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| DI1 | 1 | 2 | 3 | 4 ,00 | 5 ,00 |

Nello specifico, andrà indicato:

- in **colonna 4**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza Ires, nel rigo RN19). Si evidenzia che il **credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo**, ovvero, **per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa** ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- in **colonna 5**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione. In particolare, il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

PROFESSIONISTI

Opposizione alle telefonate commerciali: no al "recupero consensi"

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11019, depositata ieri, 26 aprile, che sta avendo ampia risonanza, essendo stata pronunciata nei confronti di una **nota compagnia telefonica**, costituisce un'occasione per tornare a soffermare l'attenzione sulla disciplina del **consenso in materia di privacy**.

In estrema sintesi, oggetto della pronuncia è un'iniziativa volta a **contattare i clienti che avevano negato il consenso** al trattamento dei dati per finalità commerciali, anche iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni, al fine di **riacquisirlo**, richiamando un asserito **maggior interesse delle nuove offerte proposte** (c.d. "**campagna di recupero consenso**").

Gli eventi risalgono al **2015**, ragion per cui, ovviamente, nell'ordinanza vengono chiaramente richiamati soltanto i principi del **Codice privacy (D.Lgs. 196/2003**, nella versione all'epoca vigente), ma oggi la materia è regolata dal **GDPR (Regolamento Ue 679/2016)**, che richiede un "**consenso espresso**" per il **trattamento dei dati per finalità commerciali**.

Originariamente vigeva un **sistema di norme basate sul sistema "opt in"**, in forza del quale le telefonate commerciali non erano consentite **se non era stato fornito il consenso**.

Il successivo **D.L. 135/2009** segnò, però, un **deciso cambio di rotta**, introducendo un meccanismo in forza del quale era possibile il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, fatta **salva la possibilità di opporsi**.

Ecco dunque che assumeva un ruolo centrale il noto "**Registro Pubblico delle Opposizioni**", al quale, però, ancora oggi, **non è possibile iscrivere i numeri di cellulare e i numeri fissi non presenti nell'elenco telefonico**.

Sul punto è intervenuta dunque la **L. 5/2018**, che

- ha esteso l'ambito di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni a tutti i numeri riservati, compresi dunque i cellulari,
- ha previsto, per i richiedenti l'iscrizione, anche la cancellazione di tutti i precedenti consensi espressi al trattamento dei dati per finalità di telemarketing.

Queste disposizioni, tuttavia, saranno operative solo dopo l'emanazione dello specifico regolamento attuativo, al quale è demandata l'individuazione delle modalità di funzionamento e dei tempi di realizzazione del servizio: regolamento però, che, ad oggi, non ha ancora visto la luce.

Ancora oggi, quindi, l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni permette di escludere chiamate promozionali verso i numeri presenti negli elenchi telefonici, ma non consente di bloccare le telefonate effettuate in forza di un precedente consenso prestato, anche inavvertitamente, al trattamento dei dati.

In questi ultimi casi (si pensi al consenso prestato, ad esempio, in occasione dell'acquisto di un bene), l'unica soluzione continua ad essere l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. previsti dal Regolamento Ue 679/2016.

La stessa legge, inoltre, prevedeva l'introduzione dei c.d. "prefissi unici", finalizzati, appunto, a consentire all'interessato la facile individuazione delle telefonate commerciali (0844 per le pubblicità): tale norma, tuttavia, non è mai stata concretamente attuata, anche in considerazione della deroga che prevedeva la possibilità di presentare, comunque, l'identità della linea a cui gli operatori possono essere contattati.

AGEVOLAZIONI

Perché non rilanciare le agevolazioni per il rimboschimento?

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

TURISMO RURALE: AGRITURISMO, ENOTURISMO E OLEOTURISMO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Unione Europea, nella **Comunicazione COM (2020) 381** del maggio 2020, nota come “**Farm to fork**”, ha reso noto che **il settore agricolo** è responsabile del **10,3%** delle **emissioni di gas a effetto serra**.

Notizia di pochi giorni fa è l'accordo raggiunto da Parlamento e Consiglio **UE** di **ridurre**, entro il **2030**, le emissioni nocive di almeno il **55%** rispetto ai dati del 1990.

Sicuramente l'agricoltura, e in particolare la **selvicoltura**, può **contribuire** al perseguitamento di tale ambizioso obiettivo; tuttavia, un recente **studio** dell'**Ispra** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha evidenziato come nel **2019** si sia assistito, in ragione di una “corsa” alle costruzioni residenziali, produttive nonché all'implementazione della rete viaria, a un **consumo di suolo** pari a circa **5.200 ettari** in precedenza naturale.

Il dato è in linea con il biennio precedente e nettamente al di sotto di quanto fatto segnare dal periodo post bellico al 2006 (oltre 20 mila ettari annui) ma è significativo di una determinata tendenza al **consumo del territorio** e alla **riduzione delle aree coltivate**.

A questa contrazione delle **SAU**, si associa una cronica **difficoltà** al **ricambio generazionale** in agricoltura.

Per controbattere tale tendenza il Legislatore periodicamente introduce alcune **norme incentivanti**, da un lato, **l'inserimento dei giovani in agricoltura** e, dall'altro, lo sviluppo di attività che seppur secondarie e meno performanti a breve termine, sono sempre portanti del **sistema ambiente** visto nel suo complesso.

Ecco che allora deve essere accolta positivamente la previsione di cui all'[articolo 51, comma 1-ter, D.L. 104/2020](#), introdotto in sede di conversione in legge, che incentivava l'**acquisto di terreni agricoli** destinati al **rimboschimento** attraverso l'applicazione dell'imposta di **registro** in misura pari all'**1%**.

La **misura non** rappresenta sicuramente **una novità**, infatti, in passato, prima della riduzione delle agevolazioni previste per il comparto agricolo, vigeva la c.d. **forestazione**, consistente nella possibilità, da parte delle **cooperative sociali**, intese come quelle agricole, e le società forestali, a prescindere dalla forma societaria, personale o capitalistica, costituite per una durata non inferiore a 18 anni, di **fruire dell'applicazione dell'imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa in merito, tra gli altri, agli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici** idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali ([articolo 7, comma 4, lettera b, L. 984/1977](#)).

La novità del **Decreto Agosto**, tuttavia, è stata quella di **estendere** l'applicazione dell'imposta di registro in misura pari all'1%, in luogo dell'ordinario 15%, a **tutti i soggetti e non limitatamente** a quelli operanti in **agricoltura**, con la precisazione, contenuta nel comma 1-quater, che nel caso di acquisto da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, l'imposta non può essere inferiore a 1.000 euro.

A **garanzia** della validità dell'**investimento**, il **comma 1-quinquies**, precisa che in atto l'acquirente deve dichiarare la destinazione a imboschimento e l'impegno a **mantenere** tale **destinazione** d'uso per un periodo **non inferiore a 30 anni** e a procedere alla **piantumazione entro 12 mesi** dall'acquisto, con una **densità non inferiore a 250 alberi per ettaro**. A presidio di eventuali intenti elusivi, viene previsto che, in caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, **le imposte sono dovute in misura ordinaria**, con l'aggiunta di una **sovrottassa pari al 30% delle stesse imposte**.

Lo scopo dichiarato era quello di **contenere**, da un lato, l'**inquinamento** e, dall'altro, il dissesto idrogeologico.

Incentivare la silvicoltura nella sua accezione agronomica di attività tecnica esercitata con il fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco entro **cicli regolari di tempo** e non come mera attività di estrazione del legno dal bosco, rappresenterebbe un primo passo verso l'obiettivo prefissato dall'Unione Europea nei giorni scorsi.

A questo, tuttavia, **si dovrebbe aggiungere** la possibilità, come già detto altre volte, di **considerare** tale attività di **forestazione/silvicoltura** come **produttiva** di quote di emissione, i c.d. **VERs**, non essendo sufficiente la sola ricomprensione nelle attività produttive di reddito agrario.

Questo **non** vuol dire che **tutte** le attività di **silvicoltura** dovrebbero essere incentivate in tal modo, ma sicuramente quelle **relative a piante idonee**, previa **adeguate verifiche scientifiche** in tal senso, a "sequestrare" CO₂.

A ben vedere, del resto, il Legislatore ha sempre ritenuto di incentivare agroenergie quali **elementi sostitutivi della produzione di energia "sporca"** senza espandere tale concetto anche a quelle **attività tipiche dell'agricoltura**, in quanto espressamente previste dal codice civile,

che silenziosamente contribuiscono a **mantenere green il nostro pianeta.**

AGEVOLAZIONI

Agevolazione ex articolo 7 D.L. 34/2019: il requisito soggettivo

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 7 D.L. 34/2019](#) (c.d. "Decreto Crescita") prevede che, sino al 31 dicembre 2021, per i **trasferimenti di interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione** o di **ristrutturazione immobiliare**, che, entro i successivi **dieci anni**, provvedano alla **demolizione e ricostruzione** degli stessi (anche con variazione volumetrica), o effettuino gli **interventi edilizi** – di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – previsti dall'[articolo 3, comma 1, lettere b, c\) e d\)](#), [D.P.R. 380/2001](#), in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento delle classi energetiche indicate dalla norma, e procedano alla successiva **alienazione** degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'**imposta di registro** e le **imposte ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di euro 200** ciascuna.

La disposizione precisa inoltre che, nel caso in cui tali condizioni non siano adempiute nel termine previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura ordinaria** nonché una **sanzione** pari al **30 per cento** delle stesse imposte, oltre agli **interessi di mora** a decorrere dall'acquisto del fabbricato.

La norma pone quindi quale **requisito soggettivo** necessario al fine di poter beneficiare dell'agevolazione in questione quello per cui le operazioni di compravendita immobiliare di interi fabbricati ivi disciplinate siano effettuate "*in favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare*".

Ciò detto, è interessante analizzare cosa il legislatore abbia inteso con tale espressione, per comprendere **quali imprese in concreto possano fruire della norma agevolativa**.

A tale scopo, è fondamentale appurare se sia rilevante il **dato formale** concernente l'attività principale svolta dalla società ed il relativo oggetto sociale o se, viceversa, la disposizione sia da interpretare in maniera sostanziale, nel senso che la qualificazione di impresa costruttrice o di ristrutturazione sia ricollegata ad un **dato fattuale**.

L'Agenzia delle entrate, nella **risposta a interpello n. 515/2019**, nell'ammettere esplicitamente la facoltà di beneficiare delle agevolazioni previste dall'[articolo 7 D.L. 34/2019](#) per una società cooperativa intenzionata a porre in essere un intervento edilizio in conformità al citato dettato normativo, ha fatto rimando per la definizione di *"impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare"* a quella di *"impresa costruttrice"* contenuta nel paragrafo 3.2 della [circolare 18/E/2013](#), concernente l'individuazione del **regime di imposizione indiretta applicabile agli atti aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati**.

In ossequio al cennato documento di prassi, e? **"impresa costruttrice"** quella che realizza *"l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri ovvero avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che anche occasionalmente costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita"*.

Il riferimento alla menzionata circolare può essere utile anche per la definizione di **"impresa di ristrutturazione immobiliare"**, che è da ritenersi speculare a quella di **"impresa di ripristino"**, la quale è individuata dalla circolare allo stesso paragrafo 3.2: sono imprese di ripristino *"quelle che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita, ancorché tale attività non rientri tra quelle abitualmente effettuate [...]"*.


Sulla medesima falsariga si è posta anche l'interpretazione fornita dal **Consiglio nazionale del Notariato**, che, nello **Studio n. 102-2012/T**, relativo alla nozione di *"impresa costruttrice"*, ha affermato che *"Si e?, altresì, in più occasioni rilevato come la qualificazione di impresa costruttrice sia una qualità riconosciuta ad un dato di fatto (la costruzione, appunto, dell'immobile) e non a particolari riconoscimenti formali, dovendosi prescindere anche dall'attività svolta in via principale o prevalente dall'impresa o dal suo oggetto sociale, potendo la qualità di impresa costruttrice spettare in relazione ad un'attività di costruzione svolta occasionalmente"*.

In maniera coerente con quanto sostenuto in precedenza circa la nozione di impresa costruttrice, nel recente **Studio n. 12-2020/T**, il **Notariato** ha fornito la propria interpretazione relativamente al **requisito soggettivo** di cui all'[articolo 7 D.L. 34/2019](#), giungendo alla condivisibile conclusione – di matrice sostanziale – per cui *"In linea con l'interesse sotteso alla norma agevolativa (favorire le attività imprenditoriali di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente) che si attua qualunque sia il tipo di impresa che realizza l'intervento, non vi e? alcun riferimento alla necessita? che l'impresa abbia come oggetto esclusivo o principale l'attività delle costruzioni edili: basta che l'impresa, qualunque sia il suo oggetto principale, realizzi in concreto quanto richiesto dalla norma, anche indirettamente dando i lavori in appalto a terzi"*.

LEGGERE PER CRESCERE

Deep work: il metodo per concentrarsi sulle attività importanti e raggiungere risultati

di Veronica Contini - book blogger



In questo periodo di forte cambiamento delle modalità e dei rapporti di lavoro il **metodo Deep Work** di Cal Newport può aiutarti a ritrovare la direzione e quel senso di appagamento che deriva dall'aver raggiunto gli obiettivi che ti sei prefissato.

Un vero e proprio superpotere – quello della concentrazione assoluta – che può aiutarti a non annegare nelle mille task richieste dal lavoro *smart* e connesso.

Partiamo dalle basi: cosa intendiamo con Deep work?

La traduzione più corretta è “lavoro intenso” – ma è anche conosciuto come “Flow”. Ci troviamo in uno stato di deep work quando siamo pienamente, completamente concentrati sul compito da svolgere, in un ambiente privo di distrazioni dove possiamo usare le nostre capacità cognitive e creative al massimo.

Forse il modo più semplice per definirlo è attraverso il suo opposto: il lavoro superficiale, multitasking, svolto in modo ripetitivo mentre siamo in call e intanto, perché no, diamo un’occhiata alle notifiche. Suona familiare?

Il lavoro intenso richiede dedizione, metodo e permette di trovare nuove soluzioni e portare un vero valore aggiunto al progetto a cui ci si dedica.

[cita] Se non produci non avrai successo – non importa quanto sei preparato o talentuoso. Cal Newport

Le quattro regole per raggiungere la concentrazione

La parte difficile non è distinguere il deep work dal lavoro superficiale, quanto capire come fare ad entrare in uno stato di concentrazione ed evitare le distrazioni.

Regola #1: lavora intensamente

Usa la tua forza di volontà per entrare in uno stato di concentrazione, crea dei piccoli rituali che ti aiutino nella transizione: preparati una bevanda calda, medita per pochi minuti, stabilisci nella tua agenda quando sarai completamente dedicato al lavoro (può essere per alcune ore ogni giorno o solo alcuni giorni della settimana).

Regola #2: coltiva la noia e il riposo

Il lavoro intenso consuma molte energie e per la sua natura è sempre limitato ad un certo periodo di tempo. Una volta ottenuto il risultato stabilito non è consigliabile riempire tutto il resto del tempo con del lavoro superficiale: farsi vedere sempre occupati non è un sinonimo di maggiore produttività o successo nella vita, anzi, è proprio il contrario. Pianifica dei momenti di riposo, degli orari oltre i quali non farai più lavoro, in cui disattivi le notifiche. Utilizza tutte le occasioni che la vita ti propone per allenare il tuo cervello alla noia: un'attesa imprevista, un momento di pausa: metti via quel telefono e lascia che il tuo cervello si disintossichi dagli stimoli continui.

Regola #3: lascia i social media

Non c'è bisogno di altre spiegazioni, vero?

Regola #4: taglia i rami secchi

Adesso che hai scoperto quanto puoi essere efficace e produttivo con il Deep Work rivedi drasticamente il tuo metodo di lavoro: pianifica le riunioni e le telefonate, poche e ben strutturate. Rispondi alle email solo in momenti stabiliti della giornata. Lascia il telefono lontano dalla scrivania.

